

MUNICIPIO DI
TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

Reg. Del N. 92

OGGETTO:

Modifica Regolamento
Mercato settimanale.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria prosecuzione

Seduta pubblica ed in convocazione

L'anno millenovecento ottantanove addi sei
del mese di Aprile alle ore 21,30 e seg. nella Casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune.

Convocato il Consiglio su deliberazione della Giunta Municipale
N. 96 del 21/3/1989 ed invitati i Consiglieri
con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P. Reg. 29-10-55, n. 6
giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello risultano:

intervenuiti

- | | | |
|----|-------------|-----------|
| 1 | MAGLIARDITI | Domenico |
| 2 | RUSSO | Domenico |
| 3 | COSEBZA | Emanio |
| 4 | GIUNTA | Paolo |
| 5 | FORMICA | Santo |
| 6 | SCIBILIA | Francesco |
| 7 | POLINENI | Salvatore |
| 8 | RENDA | Antonino |
| 9 | TRIVILLO' | Concetto |
| 10 | NASTASI | Andrea |
| 11 | LA FALCE | Carmelo |
| 12 | PINO | Niccolò |
| 13 | ANTONUCCIO | Antonino |
| 14 | LO CASCIO | Rosario |
| 15 | | |
| 16 | | |

intervenuiti

- | | |
|----|--|
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

non intervenuti

- | | | |
|----|------------|----------|
| 1 | ANTONAZZO | Carmelo |
| 2 | MONFORTE | Nicola |
| 3 | NICALI | Natale |
| 4 | COLASANZIO | Giuseppe |
| 5 | FERRARA | Giuseppe |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. Domenico Magliarditi, Sindaco.

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Sig. Dr. Giorgio ORI-
IO-Scrutatori i Consiglieri: NICALI Natale; LO CASCIO Rosario e ANTONUCCIO Anto-
no.

RIENTRA il Consigliere ANTONAZZO Carmelo.

PRENDE la parola il Consigliere Cosenza il quale fa presente che con l'ultima delibera di C.C. N° 176 del 22/12/86, esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento per il mercato settimanale.

TALE nuovo Regolamento è scaturito dalla emanazione di un D.A. del 9/6/1986 che prevedeva alcune nuove direttive in merito all'attività del commercio ambulante disciplinate dalla legge 19/5/76, n° 398 e dal relativo regolamento 15/5/1977.

IN detto Regolamento, all'art. 11, è regolamentata la tassa di posteggio e di suolo pubblico che prevede la somma di £. 300 giornaliera per la tassa di posteggio, mentre per la TOSAP la tariffa è deliberata dal C.C..

LA tassa di posteggio costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, compresi pulizia ed illuminazione.

PER il servizio di pulizia in questi ultimi anni il Comune ha provveduto mediante impiego dei propri dipendenti che effettuano la predetta pulizia in ore di lavoro straordinario e mediante automobili di proprietà Comunale.

E' STATO accertato che i posteggiamenti, sia di generi alimentari e non, non prevedono e conferire i rifiuti in appositi sacchetti ma depositando i predetti rifiuti sulle strade pubbliche ove si svolge il predetto mercato.

TALE situazione oltre a gravare in maniera eccessiva dal punto di vista economico, crea enormi disagi alla popolazione abitante nelle vie ove si svolge il mercato sia dal punto di vista igienico che del decoro.

PERTANTO l'Amministrazione Com. le è venuta nella determinazione di modificare il Regolamento inserendo la norma che ~~sixxifaxixxx~~ i rifiuti prodotti dai posteggiatori devono essere conferiti in appositi sacchetti che verranno ritirati dai dipendenti Comunali, e con mezzi di proprietà comunale.

COSI' facendo molti increscosi episodi saranno eliminati e si potrà, in breve tempo, provvedere alla pulizia delle strade interessate dallo svolgimento del mercato.

INVITA il C.C. a decidere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento del mercato settimanale;

CONSIDERATO che si rende opportuno, necessario ed urgente modificare il predetto Regolamento con l'inserimento di una norma che prevede il conferimento dei rifiuti, prodotti da ogni singolo posteggiante, in appositi sacchetti idonei al bisogno che verranno ritirati dai dipendenti Comunali mediante appositi mezzi;

CON voti unanimi, espressi per alzata e seduta, essendo presenti e votanti N° 15 Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di modificare l'art. 19 del Regolamento con l'inserimento della seguente norma: "I commercianti, assegnatari di posteggio nel mercato settimanale, dovranno conferire, in appositi sacchetti ben chiusi, i rifiuti di loro pertinenza. I rifiuti di grosse dimensioni (quali per es. scatoloni) che non rientrano nei predetti sacchetti, anche se ridotti di dimensioni, dovranno essere piegati e legati per consentire un facile ritiro e trasporto" da parte del personale e mezzi Comunali;
- 2) di comunicare il presente atto ai commercianti assegnatari di spazi nel mercato settimanale, all'Ufficio competente ed alla Vigilanza Urbana;

3) di stabilire la decorrenza di quanto sopra stabilito dalla data di approvazione della presente delibera. -

COMUNE DI TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI MERCATI AMBULANTI



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Capo

ART. 1

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO AMBULANTE

L'esercizio dell'attività del commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19/5/1976 n. 398, dal relativo regolamento 15/5/1977, dal decreto regionale 9/6/1986, nonché dal presente regolamento comunale per quanto riguarda particolarmente la istituzione, funzionamento e spostamento dei mercati, nonché per le altre attività inerenti il commercio ambulante.

ART. 2

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante può essere esercitato:

- = a posteggio fisso o assegnato a turno, da esercitarsi sulle aree destinate a tale uso dal comune;
- = senza posto fisso, presso il domicilio dei consumatori ovvero in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

ART. 3

ISTITUZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

E' istituito in questo Comune un mercato da effettuarsi mediante posteggi fissi o assegnati a turno il lunedì di ogni settimana.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco può anticipare o posticipare la data dandone pubblico avviso.

L'orario di vendita all'interno del mercato dovrà svolgersi dalle ore 8 alle ore 14 del giorno stabilito.

Lo spostamento della giornata è deciso su conforme parere della commissione di mercato e della commissione comunale per il commercio ambulante, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante provvedimento che modifica l'atto istitutivo del mercato stesso ed il calendario annuale dei mercati autorizzati nell'ambito del territorio.

Di tale provvedimento sarà data pubblicità nei modi di cui all'art.16. In ogni caso restano in vigore le concessioni in atto.

ART.4

AREE DESTINATE AL MERCATO AMBULANTE

Il mercato ambulante a posteggio fisso o a turno si svolge sulle seguenti aree pubbliche: Via G.Matteotti, via A.Gramsci, via Canonico Annibale di Francia, Via A. Volta e Via L. Sturzo.



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Capo

ART. 5

La superficie tipica ha un fronte di m.8,00 e una profondità di m.4,00 oltre marciapiede intervallati tra loro, da un solo lato, da m.0,50.

I posteggi destinati ai venditori di prodotti ortofrutticoli dovranno avere un fronte non superiore a ml .4 ed una profondità non superiore a ml.5 compreso marciapiede, intervallata tra loro, da un solo lato, da M.0,50.

Nell'ambito dei posteggi come sopra delineati agli assegnatari sarà consentito l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e semprechè siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano ; Tale collocazione di mezzi e attrezzatura dovrà essere contenuta nei limiti degli spazi assegnati.

I posteggi sono ripartiti in due sezioni: settore alimentare e non . Appositi spazi, dotati di posteggi in numero non superiore al 10% del totale dell'area adibita a mercato, sono riservati ai coltivatori diretti che vendono unicamente prodotti alimentari di propria produzione, gli altri soggetti di cui all'art.10 della legge 398/1976, nonchè agli =====
=====artigiani limitatamente ai prodotti di propria fabbricazione. La parte centrale della Via G.Matteotti sarà destinata ai "battitori" ed agli operatori dotati di automarckets.

ART. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi nel mercato di nuova istituzione è effettuata in base a graduatoria formata dalla Commissione Comunale per il Commercio Ambulante in relazione all'ordine di presentazione delle domande, ripartite per generi e per gruppi che garantiscono la necessaria integrazione merceologica del mercato.

A parità di condizioni precedono, nell'ordine, i residenti nel Comune e poi quelli nella Provincia.

Nel mercato esistente in caso di ampliamento dello stesso o di posteggi resisi vacanti, questi sono assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione Comunale per il Commercio Ambulante sulla scorta, nell'ordine, dei seguenti criteri:

= ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato;



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Capo

= ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;

= ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;

= ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana.

In caso di parità precede colui che risiede nel Comune e poi nella Provincia; in caso di ulteriore parità, l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risultano presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio. Le medesime regole si applicano per i produttori.

Gli estremi di concessione del posteggio sono segnati sull'autorizzazione a cura del Sindaco concedente.

A ciascun aspirante non può essere concesso nello stesso mercato più di un posteggio.

La concessione ha validità annuale ed è rinnovata tacitamente.

L'autorizzazione e/o la certificazione igienica sanitaria rilasciate dall'ufficiale sanitario comunale e dal veterinario comunale del comune di residenza ha validità per tutto l'ambito del territorio delle province per cui è valida l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante.

ART. 7

COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato opera una commissione di mercato di cui sono chiamati a farne parte un rappresentante del Comune che la coordina, e tre operatori scelti nell'ambito degli esercenti concessionari del posteggio.


Alla commissione di mercato, che dev'essere rinnovata ogni due anni, spettano compiti di vigilanza e di proposta per il buon funzionamento del mercato.

In relazione alla natura prevalentemente operativa della commissione, la stessa svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti; le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti di volta in volta dal rappresentante del comune.

ART. 8

NUOVE CONCESSIONI

Quando si rende libero un posteggio, questo è assegnato al primo non assegnatario del medesimo settore merceologico.



venditori ambulanti che intendono ottenere posti fissi sul mercato devono farne richiesta al Sindaco.

Nella domanda dovranno essere specificati:

- = Gli estremi dell'autorizzazione per il commercio ambulante;
- = La specializzazione merceologica esercitata.

ART.9

SUBENTRO NEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente personale.

I posteggi non occupati entro le ore 8 sono sorteggiati, da parte della commissione di mercato, tra gli aspiranti presenti, limitatamente a quella sola giornata di mercato, e a condizione che detti aspiranti risultino iscritti nella graduatoria permanente tenuta dal Comune.

Gli ambulanti che operano nel settore ortofrutticolo ed in quello ittico potranno ritardare di un'ora l'inizio dell'attività.

Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede fissa vanno estese ai mercati ambulanti.

In caso di decesso del titolare, è consentito il passaggio del permesso di occupazione suolo pubblico, al coniuge, al parente fino al 3° grado od affine fino al 2° che, in possesso dei requisiti, ottenga il trasferimento dell'autorizzazione.

ART.10

DIVIETO

E' vietato lo svolgimento di ogni forma di commercio ambulante nel raggio di 50 metri dal mercato.

ART.11

TASSA DI POSTEGGIO E DI SUOLO PUBBLICO

La tassa di posteggio è fissata in f.300 giornaliera, mentre, la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico è stabilita con tariffa deliberata dal Consiglio Comunale. La tassa di posteggio, come sopra stabilita, costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, comprese pulizia, ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali. Il pagamento di cui sopra dovrà avvenire anticipatamente per un periodo minimo di un mese ai vigili urbani.

ART.12

REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti gli ambulanti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di un posteggio fisso



CCPA UNIFORME
Il Segretario Capo

con l'indicazione della tabella merceologica , delle tasse dovute , del posto assegnato e della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi.

ART.13

ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBRO

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avrà luogo trenta minuti prima dell'orario di inizio del mercato.

L'area occupata dai posteggiatori temporanei deve essere sgombrata entro trenta minuti dall'orario di chiusura del mercato.

Gli ambulanti che operano nel settore ortofrutticolo ed in quello ittico possono ritardare di un'ora l'inizio dell'attività.

ART.14

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio è revocata, sentita la commissione comunale per l'esercizio del commercio ambulante, su informativa della commissione di mercato, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal relativo regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:

- = per mancato pagamento del suolo pubblico;
- = per assenze ingiustificate dal mercato per tre volte consecutive o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi;
- = per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- = per recidiva, nonostante diffida scritta, rivolta su proposta della commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi ed ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle disposizioni del regolamento di mercato.

ART.15

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco, e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta. Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti sentita la commissione comunale per l'esercizio del commercio ambulante, solo in casi di gravi e comprovati motivi personali e per malattia certificata dall'U.S.L. di residenza del concessionario.

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio), gravi-

danza, purperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali).

ART.16

PUBBLICAZIONE DEI BANDI

In caso di ampliamento del mercato, i nuovi posteggi verranno assegnati sulla base di apposito bando pubblico che contenga il numero dei posteggi disponibili per specializzazione merceologica, i criteri conformi al presente regolamento per la formazione della graduatoria .

Non comportano istituzione di nuovo mercato i provvedimenti che dispongano il trasferimento, la ristrutturazione, l'ampliamento di mercati esistenti, nonchè l'adeguamento degli stessi alle disposizioni del presente regolamento.

In tutti questi casi restano in vigore le concessioni in corso.

Il trasferimento di un mercato può essere disposto dal comune unicamente con atto modificativo del provvedimento istitutivo del mercato, da adottarsi su conforme parere della commissione comunale per il commercio ambulante e sentita la commissione del mercato interessato.

Del trasferimento di un mercato in altro sito di cui al precedente comma dovrà darsi idonea pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire per almeno due settimane precedentemente allo spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

ART.17

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato è obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento rilasciato dal Comune contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi della autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonchè il numero distintivo del posteggio.

ART.18


PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.33 della legge 426/1971 per i prodotti di largo e generale consumo, nonchè all'osservanza dell'art.55 del regolamento di cui al D.M. 14 gennaio 1972 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte, il prezzo di vendita in modo ben chiaro e visibile.

ART.19

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il tetto delle attrezzature, nonchè il banco di vendita deve rimanere conte=



CONFORME
Il Sec. Mario Caga

(1)

" I commercianti, assegnatari di posteggio nel mercato settimanale dovranno conferire, in appositi sacchetti ben chiusi, i rifiuti di loro pertinenza. I rifiuti di grosse dimensioni (quali per es. scatoloni) che non entrano nei predetti sacchetti, anche se ridotti di dimensioni, dovranno essere piegati e legati per consentire un facile ritiro e trasporto da parte del personale e mezzi comunali" -

U
C
C
L
Z
C
U
P

nuto nello spazio assegnato al venditore.

La copertura del banco deve essere almeno a 2 metri dal suolo.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm.50.

Ai soli venditori di calzature, terraglia, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita
(1)

ART.20

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Durante lo svolgimento del mercato i commercianti possono attirare l'attenzione del pubblico senza recare disturbo allo svolgimento del mercato.

Sono vietati schiamazzi e urla da banditori.

E' vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione dei suoni

ART.21

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

I venditori di generi alimentari nonché i dipendenti devono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari.

Sulla scorta della nota Ministero Sanità N.703/1366 del 22/8/1978 è assolutamente vietata la vendita delle carni.

ART.22

VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Con apposita ordinanza motivata, il sindaco stabilisce, all'inizio di ogni anno o quando ne sopravviene la necessità, su conforme parere della commissione comunale per l'esercizio del commercio ambulante e sentite le organizzazioni sindacali interessate, le zone del territorio comunale in cui è vietato o limitato l'esercizio del commercio itinerante ai sensi della legge 398 e del relativo decreto di attuazione.

ART.23

ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di polizia amministrativa alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato

ART.24

USO DEI VEICOLI

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Capo

le merci e le attrezzature purchè l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato

ART.25

SANZIONI

In materia di sanzioni per le violazioni alle disposizioni di legge ed alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni comunali nel settore del commercio ambulante, si applicano le disposizioni di cui all'art.11 della legge 19 maggio 1976, n.398 e dell'art.20 del regolamento di esecuzione di cui al D.M. 15 gennaio 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.26

NORME TRANSITORIE

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano da documentazione in atti, frequentatori del mercato, vengono iscritti nel registro di cui al precedente art.12.



PER COPIA CONFORME
" Segretario Capo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Sindaco

f.to D. Magliarditi

Il Consigliere Anziano

f.to D. Russo

Il Segretario

f.to Dr. G. Origlio

Periti 223

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo pretorio il giorno festivo 7 MAGGIO 1989 a norma dell'art. 197 del D.L. del Presidente della Regione Siciliana, del 29-10-1955, n. 6 e che contro la stessa ^{NON} furono presentati reclami. In fede.

Dalla Residenza Municipale, il 8 MAGGIO 1989

Il Segretario

f.to Dr. G. Origlio

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, il 8/5/1989

Visto: **IL SINDACO**



Il Segretario



Spedita alla C. P. C. di MESSINA il 15 MAG. 1989 con foglio n. 475 di prot. alleg. N. _____

Il Segretario

f.to Dr. G. Origlio

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DI

Permessi

N. 44553 Div. IX

36169

Seduta del 26/5/89

VISTO: **NON SI RISCOVRAVANO VIZI DI LEGITTIMITA**



PER COPIA CONFORME
Il Segretario Capo



Il Presidente

f.to A. Santoro

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. Reg.le 29-10-1955 n. 6

Addi, _____ 19 _____

Il Segretario Comunale

Il Sindaco